



NO 3191/21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

- Dott. MASSIMO FERRO - Presidente -
- Dott. GIULIA IOFRIDA - Consigliere -
- Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere -
- Dott. PAOLA VELLA - Rel. Consigliere -
- Dott. MASSIMO FALABELLA - Consigliere -

FALLIMENTO
reclamo ex art. 18 l.fall

Ud. 17/11/2020 - CC

R.G.N. 15833/2019

Cau. 3191
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 15833-2019 proposto da:

(omissis) , in proprio nonché quale legale rappresentante
della s.a.s. (omissis) ,
domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA
della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato
(omissis) ;

- *ricorrenti* -

contro

FALLIMENTO SAS (omissis)
(omissis) e (omissis) ; (omissis)
(omissis) SPA; PROCURATORE GENERALE DELLA
REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TRENTO;

- *intimati* -

6955
20

avverso la sentenza n. 93/2019 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 09/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella.

Rilevato che:

1. La Corte d'appello di Trento ha respinto il reclamo ex art. 18 l.fall. proposto da (omissis) , in proprio e quale legale rappresentante della (omissis) , contro la relativa dichiarazione di fallimento ad opera del Tribunale di Trento in data 16/05/2016, su ricorso di (omissis) s.p.a.

1.1. Per quanto rileva ancora in questa sede, la Corte territoriale ha ritenuto valida la notifica dell'istanza di fallimento al socio illimitatamente responsabile, effettuata il 19/04/2016 in (omissis) (omissis) a mani di (omissis) , qualificatasi "persona addetta alla casa", ove (omissis) risultava anagraficamente residente sino al 26/05/2016, a nulla rilevando che egli fosse di fatto emigrato all'estero (asseritamente a (omissis) (omissis), dove aveva stabilito la residenza dal 19/08/2015).

2. I reclamanti hanno proposto ricorso per cassazione. Gli intimati non hanno svolto difese. A seguito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio.

Considerato che:

3. I ricorrenti lamentano l'omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., per avere il giudice d'appello omesso di esaminare la questione inerente la nullità della notifica del ricorso per dichiarazione di fallimento al socio illimitatamente responsabile, «*eseguita ai sensi dell'art. 139 cpc nella sua residenza anagrafica*», sebbene il creditore istante fosse consapevole della sua irreperibilità, avendo già proceduto a notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c.

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. La *ratio decidendi* della decisione impugnata è che, ferma restando la validità della notifica alla società, quella al socio accomandatario ex art. 139 c.p.c. si è comunque perfezionata a mani di (omissis) , qualificatasi “*addetta alla casa*” e pacificamente svolgente mansioni di badante del padre del debitore, con il quale risultava convivente. Va dunque applicato il principio per cui, «*in caso di notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c., la qualità di persona di famiglia, di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, di vicina di casa, di chi ha ricevuto l'atto si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l'inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario*» (Cass. 8418/2018).

4.2. Il fatto che il creditore istante avesse effettuato una precedente notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. comunque non è decisivo, anche perché questi non era tenuto a sapere che il debitore si fosse trasferito a (omissis) , peraltro senza darne evidenza all'anagrafe.


5. Nulla sulle spese, stante l'assenza di difese degli intimati.

6. Sussistono i presupposti processuali per l'applicazione dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez. U, 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17/11/2020

Il Presidente


DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi.

10 FEB. 2021



Il Funzionario Giudiziario

Cinzia DIPREMA

Cinzia Diprema